

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 3388

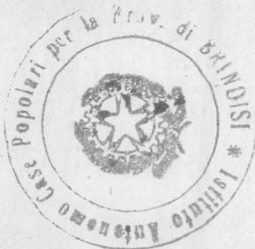
Brindisi, 11 4 MAG. 1957

AL SIG. Carriero Felice

VIA Imperator Adriano 16 lotto rec. C. ut. 1
Minichini

OGGETTO: Invio contratto di locazione.=

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=



IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di delle denunce

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati (3) ed il

Sig. **CARRIERO FELICE**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/c del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 640 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. I. 560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI** 27 Agosto 1963

DENUNZIANTI (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Settecento**

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario. **GARMINE MAGNANTE**

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Calosso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1233)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 1

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. CARRIERO FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento nA/1 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6740 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962

L. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 al N. 2464

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Seicentotrenta

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dot. Davide Fusano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CARRIERO Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/C del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.627 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 12 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 Agosto 1960

A add. 1960
IL DENUNZIANTE
(Com.te Ubaldo V. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 1437

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Caluso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. CARRIERO Felice

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/c del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.627 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 21 AGO 1959 19



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

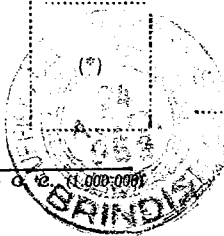
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO 1959 19 al N. 858

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ai sensi dell'articolo 74 legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) *Com.te Ubaldo*

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) *Brindisi Via Casimiro, 9*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) *ed il*

Sig. Onorio Zehner

convenzioni che (4) *hanno avuto*

esecuzione col giorno (5) *10-8* *1958*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appartamento n. 1 del 16° lotto*
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - via J. Adriano

Durata della locazione: *dal 10-8-1958 al 10-8-1959*

Corrispettivi pattuiti: *L. 6.627* *mensili anticipate*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI*, addì *28 LUG 1958*

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

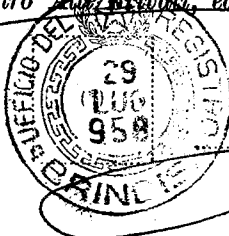
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì *29 LUG 1958*

vol. 11 Bis foglio registro *Aut. Brindisi* ed esatte lire *Centomila*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CASELLARIO GIUDIZIALE

Richiesta di certificato in carta libera

Al nome (cognome e nome) Barnis Felice
nat. il 12 luglio 1912 in Brindisi
Circondario (o Stato) di Brindisi
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) generale
per (motivo della richiesta) no alleggi
Brindisi, li 24.9 1956
Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere) [signature]
presso il Tribunale di [signature]
(Qualifica) [signature]
(Firma) [signature]
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella) [signature]

CERTIFICATO

TRIBUNALE DI _____

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3° il dispositivo o il provvedimento; 4° (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero; Nulla).

NULLA



25 SET. 1956

[signature]



STUDIO LEGALE
POMPEO BOTTARI
FRANCAVILLA F. - Via Carosino

Copia

PRECETTO PER RILASCIO DI IMMOBILE

Ad istanza del sig. Guadalupi Salvatore fu Francesco,
dom. e res. in Brindisi alla via Cesare Braico 72,
rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Bottari per
mandato a margine dell'originale del presente atto.
a Carriero Giuseppe, res. in Brindisi alla via Madonna
della Neve n.41.

Premesso che con sentenza dell'ill.mo sig. Pretore
di Brindisi del 4.8.1956 depositata addì 6.8.1956-
dichiarata provvisoriamente esecutiva-registrata a
Brindisi il 19.8.1956, rilasciata in forma esecutiva
addì 6.9.1956, notificata il 11.9.1956 per il mini-
sterio dell'aiutante ufficiale giudiziario della Pre-
tura di Brindisi sig. D'Accico Ettore; il sig.
Carriero Giuseppe veniva condannato al rilascio im-
mediato della casa sita in questa abitato alla via
Madonna della Neve n.41 in favore del sig. Guadalupi
Salvatore.

In virtù di tutto quanto innanzi, il su ripetuto ista-
te

INTIMA E FA PRECETTO

al sig. Carriero Giuseppe, res. in Brindisi alla via
Madonna della Neve n.41, a rilasciare la casa sita
in questorix abitato alla via Madonna della Neve 41
in favore dello istante libera e sgombera da persone

Sig. Avv. Pompeo Bot
tari, Vi delego a rap
presentarmi e difen
dermi nella presente
procedura, conferend
Vi ogni più ampia fa
coltà di legge.

Brindisi 18.9.1956

F.to Salvatore fu Francesco

E' Autografa.

Brindisi 18.9.1956

Avv. P. Bottari

Brindisi 11 13 settembre 1956

Brindisi li 19 settembre 1956

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di Brindisi, ove per la carica risiedo.

A Garriero Giuseppe, qui residente alla via Madonna della Neve n.41, ho notificato per legale conoscenza ad ogni effetto di legge, lo antescritto atto di precetto, mercé consegna di copia a mani.

James Smith
at New York

28.9.955

37

Spett
Istituto autonomo case popolari
Brindisi

Il sottoscritto Carriero Felice
Giuseppe Classe 1912, combattente
nella campagna d'Africa 1935
nella campagna Italo-Turca 1941
di professione muratore amma-
gliato con sei figli oltre
i miei vecchi genitori a carico
risultante dall'obbligo stato di
famiglia, fa domanda al
codice Spett. Ente di volerli
assegnare un alloggio di tre
vanii ed accessori I piano.
Ho presente che da unile artigiano
nell'abitazione in cui allogio
con la mia numerosa famiglia
non posso pagare l'indotto
mila lire mensili, rispetto
al guadagno giornaliero che
percepisco, e per le altre
sono stato sgrattato perché
l'abitazione serve al padrone.
Prego la Spett. P. R. prendere
in considerazione la premessa
e potermi venire incontro a
quanto sopra. Con tutta ossequio
Carriero Felice
Madonna delle Grazie 41 Brindisi

M. B.

Si alligano i documenti

1. Estratto del sig. Giudice
2. Stato di famiglia
3. Stato di residenza
4. Certificato importo dritte
5. Certificato penale
6. assegno bancario di 1000.-

Brinolisi 28 settembre
1956

Con tutta osservanza
Carriero Felice



PAGATO

CITTA' DI BRINDISI



25 SET. 1956

Visto per il bollo



CITTA' DI BRINDISI
DIRITTO D'URGENZA
LIRE DIECI



IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di

Barniero Felice
Annunziata 35

è composta come segue:

N. d'ord.	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1 capo		Barniero Felice	Brindisi	12	7	1912				di Giuseppe
2 figlio		Giuseppe Teodoro	"	10	10	1921				fu Crocifisso
3 figlio		Barniero Annunziata	"	1	8	1945				
4 figlio		" Anna Maria	"	1	2	1947				
5 figlio		" Giuseppe	"	19	10	1947				
6 figlio		" Corinna	"	1	1	1951				
7 figlio		Barniero Giuseppe	"	5	9	1950				fu Luca
8 figlio		Barniero Annunziata	"	1	9	1950				fu Domenico
9 figlio		Barniero Felice	"	12	3	1954				
10 figlio		" Rita	"	11	1	1956				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi,

26.9.1956



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
IL SINDACO
(Cav. Teodoro Carella)

Spaullo

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

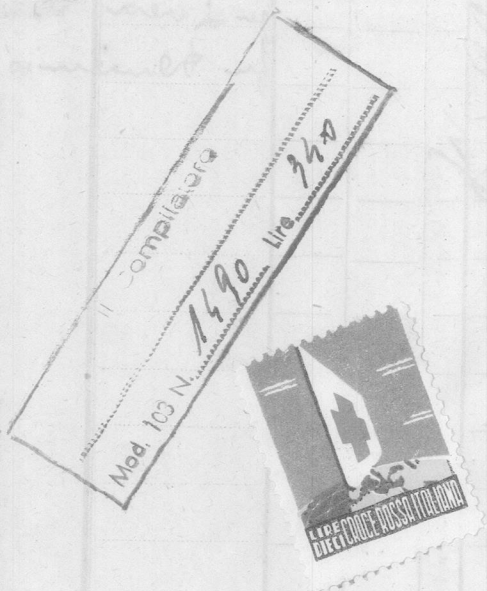
SI CERTIFICA

che i componenti della famiglia a tergo indicati non sono iscritti nei ruoli della imposta fabbricati, né in quelli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a L. 150.000.- Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Si rilasciaper uso assegnazione alloggio.

Brindisi 25 settembre 1950

IL COMPILATORE IL DIRETTORE DI 1a CLASSE



Rilasciato in carta libera per uso

Brindisi

2673



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che..... Sig. *Barniero Felia*

di..... e di.....

nato il *19 luglio 1912* nel Comune di *Brindisi*

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal *la nascita*

ed abitante in Via *Garibaldi, 35*

Si rilascia in carta libera per uso *alloggi*

Brindisi, li *24.9.1956*

[Handwritten signature]



IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)

[Handwritten signature]

388753

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 492Brindisi, lì 9.8.61AL SIG. Camino FeliceLotto 16° Scala @ Int. 1Via N. AchilleBrindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.134 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.593 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.134</u>	vano per vani <u>4,40</u>	£. <u>6.710</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£. <u>500</u>		
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>		
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£. <u>203</u>		
			<u>7.593</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

